



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. 993

Prot. n. de012-02

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifica della deliberazione della Giunta Provinciale n. 11599 di data 6 ottobre 1989 : "Delibera di istituzione del biotopo Taio "

Il giorno **10 maggio 2002** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORE SOSTITUTO
ASSESSORI EFFETTIVI

**ROBERTO PINTER
REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OLIVA BERASI
SILVANO GRISENTI
MAURO LEVEGHI
MARIO MAGNANI
SERGIO MURARO
DARIO PALLAORO**

Assiste:

IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n. 14 "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato un'azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti d'elevata valenza bioecologica e naturalistica definiti Biotopi, ai sensi dell'art. 2 della precitata legge provinciale 14/86.

La legge provinciale 14/86 distingue i biotopi in "biotopi d'interesse provinciale" e "biotopi d'interesse non provinciale". Sono considerati biotopi di interesse provinciale, quelli individuati ai sensi della legge provinciale 14/86 che ricadono all'interno delle aree di interesse ambientale primario del P.U.P. Essi sono riportati altresì negli elenchi e nelle cartografie dello stesso P.U.P.

L'art. 5 della legge provinciale 14/86 prevede la procedura per la loro individuazione che comporta fra l'altro adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area e i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Con deliberazione n. 11599 del 6 ottobre 1989 la Giunta Provinciale aveva provveduto ad individuare il biotopo di interesse provinciale n. 66 denominato "Taio" con una superficie di 4.39 ha. Nel biotopo sono stati eseguiti lavori di rinaturalizzazione e miglioramento ambientale per recuperare le modificazioni ambientali causate dagli interventi di parziale bonifica dell'area. Il monitoraggio delle presenze faunistiche ha confermato l'importanza del biotopo che, pur piccolo, costituisce un ambiente molto raro nella Val Lagarina.

Si è quindi verificata la possibilità di un ampliamento del biotopo, che è stata inserita nel progetto Life Nemos, finanziato dall'Unione Europea con l'ulteriore rinaturalizzazione di circa 1 ha di superficie in area di tutela integrale. I terreni cui si riferisce l'ampliamento sono di proprietà dei Comuni di Nomi e Volano e saranno acquistati dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura. A tale scopo si è già provveduto a frazionare la originaria particella 1022/1 estrapolando le neoformate particelle fondiarie 1022/17 e 1022/18 come risultanti dal frazionamento già approvato e che si allega come documentazione.

In data 3 agosto 2001, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 5 della legge provinciale 14/86, l'Assessore all'Ambiente, Sport e Pari Opportunità ha inviato gli atti progettuali e la proposta dei relativi vincoli di tutela ai Comuni di Nomi e di Volano, al Comprensorio della Vallagarina, ed al Comitato Agricolo Comprensoriale della Vallagarina, ora Comitato territoriale di Sviluppo, al fine di raccogliere i relativi pareri.

Il Comune di Nomi, con Deliberazione della Giunta comunale n. 55 dd. 6 settembre 2001, si è espresso favorevolmente all'ampliamento proposto. Il Comune di Volano, con Deliberazione della Giunta comunale n. 160 dd. 6 settembre 2001, ha pure espresso parere favorevole subordinatamente però all'aggiunta, all'art. 2 delle Norme di Tutela, laddove si parla di manutenzione straordinaria del canale scolmatore (in collegamento all'idrovora), del seguente paragrafo: "l'intervento del Consorzio atesino dovrà essere sempre autorizzato quando detto Consorzio segnali che la crescita delle erbe limita il libero deflusso all'idrovora delle acque provenienti da monte del biotopo"; inoltre ha richiesto l'aggiunta all'art. 2 delle Norme di Tutela, ove si parla dell'uso delle concimazioni minerali ed organiche, dopo la parola organiche della seguente frase: "...e trattamenti fitosanitari".

Il Comprensorio della Vallagarina, a mezzo nota prot. 16141/3/4 dd 30 agosto 2001 a firma del Presidente, esprimeva parere favorevole raccomandando di salvaguardare il più possibile le rive del canale esistente per contenere al massimo gli eventuali danni alla flora ed alla fauna presente.

Anche il Comitato Territoriale per lo Sviluppo Rurale, con parere n. 3/2001 del 17 ottobre 2001, si è espresso favorevolmente con la seguente osservazione: "Art. 2: Area a tutele parziale: si chiede di integrare la dicitura – usare concimazioni minerali ed organiche- con –usare concimazioni minerali ed organiche e trattamenti antiparassitari- secondo i dettami del protocollo d'intesa 2001 d'autodisciplina per la produzione integrata agricola del Trentino.- Nell'area a tutela parziale devono essere possibili la sostituzione e i reimpianti frutti-viticoli senza l'autorizzazione del Servizio Parchi e Conservazione della Natura, deve essere inoltre permessa la normale circolazione per svolgere attività agricola."

In data 12 dicembre 2001 il Comitato per l'ambiente riunito per valutare i pareri, esprimeva, con deliberazione n. 20/2001, parere favorevole all'ampliamento del biotopo "Taio", istituito dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 11599 dd 6 ottobre 1989, raccomandando le strutture competenti di verificare che la realizzazione dei bacini a ridosso della linea ferroviaria non creino situazioni di pericolo per l'eventuale sifonamento dell'argine nel corso delle piene dell'Adige.

Pertanto il Comitato per l'Ambiente propone alla Giunta della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 5 della L.P. 23 giugno 1986 n. 14, di ampliare l'area vincolata a biotopo, per una superficie totale di circa ettari 1, come dagli atti progettuali allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., recante "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico";
- visto il parere favorevole del Comitato per l'Ambiente espresso ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 14/86 e s. m;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la relazione redatta dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura;
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) Di modificare la deliberazione istitutiva del biotopo Taio di Nomi n. 11599 dd 6 ottobre 1989, integrando l'elenco delle particelle incluse nell'area protetta con le seguenti:
 - in C.C. Nomi le pp. ff. 1022/17, 1022/18, ulteriore porzione della p.f. 1022/1;
 - in C.C. Volano ulteriore porzione della p.f. 2940/1;le quali, ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n.14 e s.m., vengono incluse a tutti gli effetti nel biotopo stesso.
- 2) di aggiornare la numerazione delle particelle fondiari ricomprese nel biotopo, includendo quelle originatesi dal frazionamento di realtà già incluse al momento della prima istituzione. Pertanto le particelle sottoposte a vincolo di biotopo sono le seguenti:

Area a tutela parziale(nella precedente delibera area di rispetto)

C.C. di Volano:* 2940/1 (parte);

C. C. di Nomi:

333/2, 333/5, 334/2, *965, 1022/18.

Area a tutela integrale

C.C. di Volano:*2940/1 (parte);

C. C. di Nomi:

333/3, 333/4, 333/6, 333/7, 333/8, 333/9, 333/10, 333/11, 333/12, *1022/1, 1022/16, 1022/17.

* particelle parzialmente comprese nel biotopo;

- 3) Al fine di meglio esplicitare le azioni di salvaguardia del biotopo, vengono distinte una zona a tutela parziale ed una zona a tutela integrale secondo quanto evidenziato nell'allegata cartografia che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) Di modificare l'art. 2 delle norme di tutela riportate nella deliberazione istitutiva del biotopo Taio di Nomi n. 11599 dd 6 ottobre 1989 sostituendolo integralmente con il testo di seguito riportato:

Art. 2

L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con le attività economiche tradizionali (in particolare l'agricoltura).

In particolare è **permesso nell'area a tutela parziale:**

- la conduzione dei terreni agrari compresi nell'area di rispetto con le tecniche agronomiche colturali in atto e tradizionali, se compatibili con i criteri di tutela del biotopo; sono in ogni caso autorizzati le sostituzioni ed i reimpianti frutti-viticoli sui medesimi appezzamenti coltivati;
- la circolazione dei mezzi agricoli nelle aree coltivate, limitatamente ai proprietari, affittuari, usufruttuari, amministratori o lavoratori agricoli;
- la circolazione sulla strada interpoderale individuata dalla p.f. 965 C.C. Nomi;
- la manutenzione straordinaria effettuata dal Consorzio di Bonifica Atesino di Trento del canale scolmatore (in collegamento con l'idrovora) denominato "alveo di Volano", previa autorizzazione e secondo le prescrizioni impartite dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura; l'intervento del Consorzio Atesino dovrà essere sempre autorizzato quando detto Consorzio segnali che la crescita delle erbe limita il libero deflusso all'idrovora delle acque provenienti da monte del biotopo;
- usare concimazioni minerali ed organiche ed effettuare trattamenti fitosanitari, secondo i dettami del protocollo d'intesa 2001 d'autodisciplina per la produzione integrata agricola del Trentino.

Per la conservazione, il recupero ambientale e la fruizione pubblica del biotopo, potranno essere attuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli previsti da appositi progetti di recupero ambientale e di fruizione pubblica, approvati dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura.

Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, è necessario attuare una limitazione d'uso della risorsa ambientale che comporta necessariamente l'adozione del disposto di cui all'art. 3 della legge provinciale n. 14, 23 giugno 1986;

- a) il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;
- b) il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;

- c) il divieto di coltivare cave e torbiere, e la revoca del diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concesse;

In particolare, fatto salvo i permessi in area a tutela parziale:

1) non è permesso nell'area a tutela integrale e nell'area a tutela parziale:

- immettere, asportare o danneggiare piante e funghi di qualsiasi specie, salvo per motivi scientifici, di studio o volti alla conservazione del biotopo, e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Conservazione della Natura, cui compete la trattazione degli affari concernenti l'applicazione della legge provinciale 14/1986;
- abbattere, disturbare, immettere o prelevare qualsiasi specie animale, salvo per i motivi di cui sopra;
- immettere acque di rifiuto o che in ogni modo possano alterare le caratteristiche peculiari del biotopo;
- usare pesticidi, erbicidi, concimazioni minerali od organiche, che possano innescare fenomeni d'eutrofizzazione, alterare in modo permanente le caratteristiche biochimiche delle acque, recare danno alla flora e alla fauna selvatica;
- l'attraversamento della zona mediante elettrodotti aerei e linee per il servizio telefonico;
- il sorvolo a bassa quota del biotopo con aerei od elicotteri;
- provocare suoni, luci, rumori molesti;
- campeggiare, accendere fuochi, lasciare vagare cani od altri animali domestici;
- circolare con qualsiasi mezzo di locomozione meccanico o animale;
- danneggiare la tabellazione esistente di segnalazione biotopo e le strutture per la visita all'area protetta.

2) non è permesso nell'area a tutela integrale:

- entrare a piedi nella zona protetta, ad eccezione delle persone che espletano attività scientifica, di sorveglianza e di gestione;
- praticare la pesca e la balneazione, usare natanti, prelevare acqua nei bacini e nei canali aperti;

- 4) L'individuazione di cui all'articolo 1. riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14.
- 5) Gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della delibera di istituzione.
- 6) Il Servizio Parchi e Conservazione della Natura potrà procedere alla tabellazione del biotopo in conformità alle leggi vigenti.

MS